

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2012 DELLA COMMISSIONE**
del 23 agosto 2012

che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione

(GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/57 della Commissione del 15 gennaio 2015	L 10	19	16.1.2015
► <u>M2</u>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2281 della Commissione del 16 dicembre 2021	L 473	131	30.12.2021

▼B**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2012 DELLA
COMMISSIONE**

del 23 agosto 2012

che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione

*Articolo 1***Disposizione generale**

Il presente regolamento disciplina la struttura e le specifiche tecniche dei formulari per le licenze, i certificati e gli altri documenti di cui al regolamento (CE) n. 338/97 e al regolamento (CE) n. 865/2006. La struttura e le specifiche tecniche sono precisate per i seguenti documenti:

- 1) licenze di importazione;
- 2) licenze di esportazione;
- 3) certificati di riesportazione;
- 4) certificati di proprietà personale;
- 5) certificati di collezione di campioni;

▼M1

5 bis) certificati di strumento musicale;

▼B

- 6) notifiche di importazione;
- 7) certificati per mostra itinerante;

▼M1

8) fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale, ai certificati per mostra itinerante e ai certificati di strumento musicale;

▼B

- 9) i certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafo 3 e paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97;
- 10) le etichette di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97.

*Articolo 2***Formulari****▼M1**

1. I formulari sui quali sono redatte le licenze di importazione, le licenze di esportazione, i certificati di riesportazione, i certificati di proprietà personale, i certificati di collezione di campioni, i certificati di strumento musicale e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi al modello riportato nell'allegato I, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali.

▼B

2. I formulari sui quali sono redatte le notifiche di importazione sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato II. Essi possono contenere un numero di serie.

▼M2

Fino all'19 gennaio 2023 le notifiche di importazione possono essere redatte utilizzando i formulari riportati nell'allegato II nella versione in vigore il 18 gennaio 2022.

▼B

3. I formulari sui quali sono redatti i certificati per mostra itinerante e le domande per il rilascio di tali documenti sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato III.

4. I formulari sui quali sono redatti i fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale e ai certificati per mostra itinerante sono conformi al modello riportato nell'allegato IV.

5. I formulari sui quali sono redatti i certificati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafo 3 e paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 338/97, come pure le domande per il rilascio di tali certificati, sono conformi, eccettuati gli spazi riservati alle autorità nazionali, al modello riportato nell'allegato V del presente regolamento.

Tuttavia gli Stati membri possono decidere che, in luogo del testo prestampato, le caselle 18 e 19 contengano unicamente le pertinenti certificazioni o autorizzazioni oppure entrambe.

6. L'etichetta di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 338/97, è conforme al modello riportato nell'allegato VI del presente regolamento.

*Articolo 3***Specifiche tecniche dei formulari**

1. Per i formulari di cui all'articolo 2 è utilizzata carta da scrivere esente da tracce di pasta, di peso non inferiore a 55 g/m².

2. Il formato dei formulari di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5, è di 210 mm × 297 mm (A4), con una tolleranza compresa tra - 18 mm e + 8 mm nel senso della lunghezza.

3. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è del colore seguente:

a) bianco per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;

b) giallo per il formulario n. 2, la copia per il titolare;

c) verdino per il formulario n. 3, la copia per il paese di esportazione o di riesportazione, nel caso di una licenza di importazione, o la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente, nel caso di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione;

▼B

- d) rosa per il formulario n. 4, la copia per l'organo di gestione emittente;
 - e) bianco per il formulario n. 5, la domanda.
4. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è del colore seguente:
- a) bianco per il formulario n. 1, l'originale;
 - b) giallo per il formulario n. 2, la copia per l'importatore.
5. La carta utilizzata per i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 5, è del colore seguente:
- a) giallo per il formulario n. 1, l'originale, con fondo arabescato, stampato in grigio sul recto, al fine di consentire l'identificazione di eventuali contraffazioni con mezzi meccanici o chimici;
 - b) rosa per il formulario n. 2, la copia per l'organo di gestione emittente;
 - c) bianco per il formulario n. 3, la domanda.
6. La carta utilizzata per i fogli aggiuntivi e le etichette di cui all'articolo 2, rispettivamente paragrafi 4 e 6, è di colore bianco.
7. I formulari di cui all'articolo 2 sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione indicate dagli organi di gestione di ciascuno Stato membro. I formulari contengono, se necessario, una traduzione del loro contenuto in una delle lingue di lavoro ufficiali della convenzione.
8. Gli Stati membri provvedono a stampare i formulari di cui all'articolo 2; i formulari di cui all'articolo 2, paragrafi da 1 a 5, possono essere predisposti nell'ambito di una procedura informatizzata di rilascio delle licenze e dei certificati.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 865/2006 è così modificato:

- 1) gli articoli 2 e 3 sono soppressi;
- 2) gli allegati da I a VI sono soppressi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 27 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ **B**

ALLEGATO I

UNIONE EUROPEA									
ORIGINALE	1	1. Esportatore/Riesportatore	LICENZA/CERTIFICATO <input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> RIESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO:		N.				
					2. Ultimo giorno di validità:				
		3. Importatore	 Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione						
			4. Paese di (ri)esportazione	5. Paese di importazione					
		6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A	7. Organo di gestione emittente						
1		8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa netta (kg)	10. Quantità					
			11. Appendice CITES	12. Allegato UE	13. Origine	14. Scopo			
			15. Paese di origine						
			16. N. licenza	17. Data di rilascio					
			18. Paese di ultima riesportazione						
			19. N. di certificato	20. Data di rilascio					
		21. Nome scientifico della specie							
		22. Nome comune della specie							
		23. Annotazioni particolari	<p>La presente licenza/il presente certificato è valida/o soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)</p>						
		24. La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione:	25. La <input type="checkbox"/> importazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata						
		<input type="checkbox"/> è stata consegnata all'organo di gestione emittente <input type="checkbox"/> deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>	Firma e timbro ufficiale: Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione: Luogo e data del rilascio:						
		26. Numero della lettera di carico / di trasporto aereo:							
		27. Riservato all'ufficio doganale	Firma e timbro ufficiale: Documento doganale Tipo: Numero: Data:						
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata</td> <td style="width: 50%;">Numero di animali deceduti durante il trasporto</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto					
Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto								

▼B**Istruzioni e spiegazioni****▼M1**

1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.
2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.
5. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

▼B

6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.

▼M1

8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'organo competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.

▼B

- 9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

▼B

13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:

- W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
- R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
- D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
- A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
- C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
- F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
- I Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾
- O Esemplari pre-convenzione ⁽²⁾
- U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

▼M1

- X Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

▼M2

- Y Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006 ⁽²⁾, né sono considerati «prelevati dall'ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

▼B

14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/importati:

- B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
- E Didattico
- G Giardini botanici
- H Trofei di caccia

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).

▼B

- L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
- M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
- N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
- P Personale

▼M1

- Q Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)

▼B

- S Scientifico
- T Commerciale
- Z Zoo

- 15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall'Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 23-25. Riservato al servizio ufficiale.
26. L'importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
27. Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nell'Unione, ovvero dell'ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) deve essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.



UNIONE EUROPEA

Copia per il titolare	2	1. Esportatore/Riesportatore	LICENZA/CERTIFICATO <input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> RIESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO:		N.				
	3. Importatore	 Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione							
	4. Paese di (ri)esportazione								
	5. Paese di importazione								
2	6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie cui all'allegato A	7. Organo di gestione emittente							
8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)		9. Massa netta (kg)	10. Quantità						
		11. Appendice CITES	12. Allegato UE	13. Origine	14. Scopo				
		15. Paese di origine							
		16. N. licenza		17. Data di rilascio					
		18. Paese di ultima riesportazione							
		19. N. di certificato		20. Data di rilascio					
21. Nome scientifico della specie									
22. Nome comune della specie									
23. Annotazioni particolari									
<p>La presente licenza/il presente certificato è valida/o soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA).</p>									
24. La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione:			25. La <input type="checkbox"/> importazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata						
<input type="checkbox"/> è stata consegnata all'organo di gestione emittente <input type="checkbox"/> deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>			Firma e timbro ufficiale: Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione: Luogo e data del rilascio:						
26. Numero della lettera di carico / di trasporto aereo:									
27. Riservato all'ufficio doganale			Firma e timbro ufficiale: Documento doganale Tipo: Numero: Data:						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata</td> <td style="width: 50%;">Numero di animali deceduti durante il trasporto</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>		Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto						
Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto								

▼ B**Istruzioni e spiegazioni****▼ M1**

1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.
2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.
5. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

▼ B

6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.

▼ M1

8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'autorità competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.

▼ B

- 9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

▼B

13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
- W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
 - R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
 - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
 - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - I Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾
 - O Esemplari pre-convenzione ⁽¹⁾
 - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

▼M1

- X Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

▼B

14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/importati:
- B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
 - E Didattico
 - G Giardini botanici
 - H Trofei di caccia
 - L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
 - M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
 - N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
 - P Personale

▼M1

- Q Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)

▼B

- S Scientifico
- T Commerciale

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

▼M2

Y Esempolari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall'ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

▼B

Z Zoo

- 15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall'Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 23-25. Riservato al servizio ufficiale.
26. L'importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
27. Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nell'Unione, ovvero dell'ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) deve essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.



UNIONE EUROPEA

3	1. Esportatore/Riesportatore	LICENZA/CERTIFICATO <input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> RIESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO:		N. 2. Ultimo giorno di validità:					
	3. Importatore	 Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione							
	6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A					7. Organo di gestione emittente			
3	8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa netta (kg)	10. Quantità						
Copia da restituire dagli uffici doganali all'organo di gestione emittente *	* Nel caso di una licenza di importazione di esemplari appartenenti a specie iscritte nell'appendice I della CITES, la presente copia può essere restituita al richiedente ai fini della presentazione all'organo di gestione del paese di (ri)esportazione.	11. Appendice CITES	12. Allegato UE	13. Origine	14. Scopo				
		15. Paese di origine	16. N. licenza						
		17. Data di rilascio				18. Paese di ultima riesportazione			
		19. N. di certificato				20. Data di rilascio			
		21. Nome scientifico della specie							
		22. Nome comune della specie							
		23. Annotazioni particolari La presente licenza/il presente certificato è valida/o soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)							
		24. La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione: <input type="checkbox"/> è stata consegnata all'organo di gestione emittente <input type="checkbox"/> deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>			25. La <input type="checkbox"/> importazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata Firma e timbro ufficiale: Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione: Luogo e data del rilascio:				
		26. Numero della lettera di carico / di trasporto aereo:			27. Riservato all'ufficio doganale				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata</td> <td style="width: 50%;">Numero di animali deceduti durante il trasporto</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>			Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto			Firma e timbro ufficiale: Documento doganale Tipo: Numero: Data:
Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto								

▼B**Istruzioni e spiegazioni****▼M1**

1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.
2. La validità delle licenze di esportazione e dei certificati di riesportazione è limitata a sei mesi; quella delle licenze di importazione è limitata a dodici mesi. I certificati di proprietà personale e i certificati di strumento musicale sono validi per un massimo di tre anni. Scaduto il periodo di validità, questi documenti si considerano nulli e l'originale e tutte le copie devono essere immediatamente restituiti dal titolare all'organo di gestione emittente. Le licenze di importazione non sono valide quando il relativo documento CITES proveniente dal paese di (ri)esportazione sia stato utilizzato per la (ri)esportazione successivamente all'ultimo giorno di validità oppure quando l'introduzione nell'Unione avvenga più di sei mesi dopo la data di rilascio.
3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.
5. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

▼B

6. Per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente, l'organo di gestione emittente può imporre il luogo in cui devono essere custoditi, precisandolo in questa casella. Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione.

▼M1

8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'autorità competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.

▼B

- 9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.
12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio della licenza o del certificato.

▼ B

13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:
- W Esempolari prelevati dall'ambiente naturale
 - R Esempolari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
 - D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
 - C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
 - I Esempolari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾
 - O Esempolari pre-convenzione ⁽¹⁾
 - U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

▼ M1

- X Esempolari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

▼ B

14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/importati:
- B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
 - E Didattico
 - G Giardini botanici
 - H Trofei di caccia
 - L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
 - M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
 - N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
 - P Personale

▼ M1

- Q Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)

▼ B

- S Scientifico
- T Commerciale

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

▼M2

Y Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall'ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

▼B

Z Zoo

- 15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall'Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
- 23-25. Riservato al servizio ufficiale.
26. L'importatore/(ri)esportatore o il suo rappresentante devono indicare, se del caso, il numero della lettera di carico o della lettera di trasporto aereo.
27. Da compilarsi a cura dell'ufficio doganale di introduzione nell'Unione, ovvero dell'ufficio doganale di (ri)esportazione. In caso di introduzione, l'originale (formulario n. 1) deve essere restituito all'organo di gestione dello Stato membro interessato e la copia per il titolare (formulario n. 2) deve essere restituita all'importatore. In caso di (ri)esportazione, la copia che gli uffici doganali restituiscono all'organo di gestione emittente (formulario n. 3) deve essere restituita all'organo di gestione dello Stato membro interessato e l'originale (formulario n. 1) e la copia per il titolare (formulario n. 2) al (ri)esportatore.



UNIONE EUROPEA

COPIA per l'organo di gestione emittente	4	1. Esportatore/Riesportatore	LICENZA/CERTIFICATO <input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> RIESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO:		N.				
		3. Importatore	 Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione		2. Ultimo giorno di validità:				
		6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A	4. Paese di (ri)esportazione						
			5. Paese di importazione						
4		7. Organo di gestione emittente							
	8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa netta (kg)	10. Quantità						
		11. Appendice CITES	12. Allegato UE	13. Origine	14. Scopo				
		15. Paese di origine							
		16. N. licenza		17. Data di rilascio					
		18. Paese di ultima riesportazione							
		19. N. di certificato		20. Data di rilascio					
	21. Nome scientifico della specie								
	22. Nome comune della specie								
	23. Annotazioni particolari								
	<p>La presente licenza/il presente certificato è valida/o soltanto se gli animali vivi sono trasportati in conformità alle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi e, in caso di trasporto aereo, alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)</p>								
	24. La documentazione di (ri)esportazione dal paese di (ri)esportazione:	25. La <input type="checkbox"/> importazione <input type="checkbox"/> esportazione <input type="checkbox"/> riesportazione delle merci di cui sopra è autorizzata							
	<input type="checkbox"/> è stata consegnata all'organo di gestione emittente <input type="checkbox"/> deve essere consegnata all'ufficio doganale di frontiera nel luogo di introduzione <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>	Firma e timbro ufficiale: Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione: Luogo e data del rilascio:							
	26. Numero della lettera di carico / di trasporto aereo:								
	27. Riservato all'ufficio doganale	Firma e timbro ufficiale: Documento doganale Tipo: Numero: Data:							
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata</td> <td style="width: 50%;">Numero di animali deceduti durante il trasporto</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> </table>	Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto					
Quantità / massa netta (kg) effettivamente importata o (ri)esportata	Numero di animali deceduti durante il trasporto								



UNIONE EUROPEA

DOMANDA	5	1. Esportatore/Riesportatore	LICENZA/CERTIFICATO <input type="checkbox"/> IMPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> RIESPORTAZIONE <input type="checkbox"/> ALTRO:				
		3. Importatore	 Convenzione sul commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione				
		4. Paese di (ri)esportazione					
		5. Paese di importazione					
		6. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A	7. Organo di gestione emittente				
5		8. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	9. Massa netta (kg)		10. Quantità		
			11. Appendice CITES	12. Allegato UE	13. Origine	14. Scopo	
			15. Paese di origine				
			16. N. licenza			17. Data di rilascio	
			18. Paese di ultima riesportazione				
			19. N. di certificato			20. Data di rilascio	
			21. Nome scientifico della specie				
		22. Nome comune della specie					
		23. Richiedo con la presente la licenza/il certificato di cui sopra					
		Osservazioni (ad esempio scopo dell'introduzione, dettagli relativi all'alloggio degli esemplari vivi, ecc.)					
		<p style="text-align: right;">Accludo la documentazione giustificativa prescritta e dichiaro che per quanto di mia conoscenza le informazioni fornite sono corrette e veritiere. Dichiaro che in precedenza non è stata respinta alcuna domanda di licenza/certificato relativa agli esemplari sopra indicati.</p>					
		<hr/> Firma					
		<hr/> Nome del richiedente					
		<hr/> Luogo e data					
		Gli animali vivi devono essere trasportati in conformità delle norme CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi o, in caso di trasporto aereo, delle norme concernenti gli animali vivi pubblicata dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA)					

▼ B**Istruzioni e spiegazioni****▼ M1**

1. Indicare nome e indirizzo completi del (ri)esportatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale o certificato di strumento musicale, indicare nome e indirizzo completi del proprietario. Nel caso di certificato di strumento musicale, se il richiedente è diverso dal proprietario, indicare nome e indirizzo completi sia del proprietario che del richiedente e fornire al pertinente organo di gestione emittente copia dell'accordo di prestito stipulato tra proprietario e richiedente.

▼ B

2. Non pertinente.

▼ M1

3. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore effettivo, non dei suoi rappresentanti. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.
5. Nel caso di certificato di proprietà personale e certificato di strumento musicale, non compilare la casella.

▼ B

6. Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.

▼ M1

8. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Nel caso del certificato di strumento musicale, la descrizione dello strumento deve consentire all'autorità competente di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare importato o esportato; la descrizione deve comprendere elementi quali il nome del fabbricante, il numero di serie o altro mezzo di identificazione, ad esempio fotografie.

▼ B

- 9/10. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
11. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda di licenza o di certificato.
12. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
13. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:

W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale

R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta

▼ B

- D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
- A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
- C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
- F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
- I Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾
- O Esemplari pre-convenzione ⁽¹⁾
- U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

▼ M1

- X Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

▼ B

- 14. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare lo scopo per il quale gli esemplari devono essere (ri)esportati/importati:
 - B Allevamento in cattività o riproduzione artificiale
 - E Didattico
 - G Giardini botanici
 - H Trofei di caccia
 - L Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale
 - M Fini medici (compresa la ricerca biomedica)
 - N Reintroduzione o introduzione nell'ambiente naturale
 - P Personale

▼ M1

- Q Mostre itineranti (collezioni di campioni, circhi, serragli, collezioni botaniche, orchestre o collezioni museali utilizzati per l'esposizione al pubblico a fini commerciali)

▼ B

- S Scientifico
- T Commerciale

▼ M2

- Y Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall'ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

▼ B

- Z Zoo

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

▼B

- 15-17. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, le caselle 16 e 17 devono contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
- 18-20. Il paese di ultima riesportazione è, nel caso di un certificato di riesportazione, il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari sono stati importati prima di essere riesportati dall'Unione. Nel caso di una licenza di importazione, tale paese è il paese terzo di riesportazione dal quale gli esemplari devono essere importati. Le caselle 19 e 20 devono contenere i dettagli del relativo certificato di riesportazione.
21. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
23. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.

▼ M2

ALLEGATO II

UNIONE EUROPEA					
COPIA per l'importatore	2	1. Importatore	NOTIFICA DI IMPORTAZIONE N.		
		Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio			
	2. Stato membro di importazione	3. Data di importazione			
	4. Paese di origine	5. Paese di (ri)esportazione			
	A	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice II CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	9. Origine
			10. Nome scientifico della specie		11. Appendice CITES
			12. Nome comune della specie		13. Allegato UE
	B	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice II CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	9. Origine
			10. Nome scientifico della specie		11. Appendice CITES
			12. Nome comune della specie		13. Allegato UE
	C	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice II CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	9. Origine
			10. Nome scientifico della specie		11. Appendice CITES
			12. Nome comune della specie		13. Allegato UE
D	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice II CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	9. Origine	
		10. Nome scientifico della specie		11. Appendice CITES	
		12. Nome comune della specie		13. Allegato UE	
E	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice II CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	9. Origine	
		10. Nome scientifico della specie		11. Appendice CITES	
		12. Nome comune della specie		13. Allegato UE	
F	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice II CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	9. Origine	
		10. Nome scientifico della specie		11. Appendice CITES	
		12. Nome comune della specie		13. Allegato UE	
14. Per gli esemplari suddetti, appartenenti alla specie di cui all'appendice II della CITES, accludo i documenti prescritti dal paese (ri)esportatore.		15. Timbro ufficiale del competente ufficio doganale di frontiera			
Firma dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato					

▼ **M2****Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato.
4. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
5. Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.
6. La descrizione deve essere il più possibile precisa.
9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:

- W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
- R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
- D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
- A Piante di cui all'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante di cui agli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
- C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
- F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
- I Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾
- O Esemplari pre-convenzione ⁽¹⁾
- U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
- X Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato
- Y Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall'ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.».

10. Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell'allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.
11. Indicare III per le specie riportate nell'appendice III della CITES.

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

▼M2

13. Indicare la lettera (C o D) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.
14. L'importatore deve presentare all'ufficio doganale di introduzione nell'Unione l'originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l'importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell'appendice III CITES del paese di (ri)esportazione.
15. L'ufficio doganale trasmette l'originale (formulario n. 1) timbrato all'organo di gestione del proprio paese e restituisce la copia per l'importatore (formulario n. 2) debitamente timbrata all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.

▼M2

UNIONE EUROPEA				
COPIA per l'importatore	2	1. Importatore	NOTIFICA DI IMPORTAZIONE N.	
			Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio	
		2. Stato membro di importazione	3. Data di importazione	
		4. Paese di origine	5. Paese di (ri)esportazione	
	A	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice II CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità
			9. Origine	
			10. Nome scientifico della specie	11. Appendice CITES
			12. Nome comune della specie	13. Allegato UE
	B	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice II CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità
			9. Origine	
			10. Nome scientifico della specie	11. Appendice CITES
			12. Nome comune della specie	13. Allegato UE
	C	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice II CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità
			9. Origine	
10. Nome scientifico della specie			11. Appendice CITES	
		12. Nome comune della specie	13. Allegato UE	
D	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice II CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	
		9. Origine		
		10. Nome scientifico della specie	11. Appendice CITES	
		12. Nome comune della specie	13. Allegato UE	
E	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice II CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	
		9. Origine		
		10. Nome scientifico della specie	11. Appendice CITES	
		12. Nome comune della specie	13. Allegato UE	
F	6. Descrizione degli esemplari (compreso il numero del documento di (ri)esportazione per le specie dell'appendice II CITES)	7. Massa netta (kg)	8. Quantità	
		9. Origine		
		10. Nome scientifico della specie	11. Appendice CITES	
		12. Nome comune della specie	13. Allegato UE	
	14. Per gli esemplari suddetti, appartenenti alla specie di cui all'appendice II della CITES, accludo i documenti prescritti dal paese (ri)esportatore.	15. Timbro ufficiale del competente ufficio doganale di frontiera		
	Firma dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato			

▼ **M2****Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi dell'importatore o di un suo rappresentante autorizzato.
4. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
5. Da compilare solo se il paese dal quale sono importati gli esemplari non è il paese di origine.
6. La descrizione deve essere il più possibile precisa.
9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:

- W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
- R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
- D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
- A Piante di cui all'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante di cui agli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
- C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
- F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
- I Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾
- O Esemplari pre-convenzione ⁽¹⁾
- U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
- X Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato
- Y Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall'ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.».

10. Il nome scientifico deve corrispondere al nome indicato nell'allegato C o D del regolamento (CE) n. 338/97.
11. Indicare III per le specie riportate nell'appendice III della CITES.

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

▼ M2

13. Indicare la lettera (C o D) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta.
14. L'importatore deve presentare all'ufficio doganale di introduzione nell'Unione l'originale (formulario n. 1) firmato e la copia per l'importatore (formulario n. 2), accompagnati ove necessario dai documenti dell'appendice III CITES del paese di (ri)esportazione.
15. L'ufficio doganale trasmette l'originale (formulario n. 1) timbrato all'organo di gestione del proprio paese e restituisce la copia per l'importatore (formulario n. 2) debitamente timbrata all'importatore o al suo rappresentante autorizzato.



ALLEGATO III

 UNIONE EUROPEA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FLORA E DI FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE		CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE	
		Originale	
		1. Certificato n.	2. Valido fino al
3. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione) <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: center;">Firma del proprietario</p>		4. Organo di gestione emittente	
5. Annotazioni particolari a) Valido per movimenti transfrontalieri multipli e per l'esposizione degli esemplari al pubblico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97. Il proprietario è tenuto a conservare l'originale. b) L'esemplare o gli esemplari cui si riferisce il presente certificato non possono essere venduti o in altro modo trasferiti, in conformità del regolamento (CE) n. 338/97, se non nello Stato in cui la mostra si svolge ed è registrata. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora esso sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato deve essere immediatamente restituito dal proprietario all'organo di gestione emittente. c) Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo. d) Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili agli esemplari certificati, e in particolare alla detenzione o al possesso di animali vivi. Il presente certificato è valido soltanto se il trasporto viene effettuato in conformità delle linee guida per il trasporto di animali vivi o, in caso di trasporto aereo, della normativa IATA sul trasporto di animali vivi.			
6. Paese di importazione Vari		7. Scopo dell'operazione Q	8. Timbro di sicurezza n.
9. Nome scientifico (genere e specie) e nome comune della specie		10. Descrizione dell'esemplare/degli esemplari (compresi marcature o numeri identificativi, età, sesso)	
11. Quantità	12. Appendice CITES	13. Allegato UE	14. Origine
15. Paese di origine	16. Numero e data della licenza	17. Numero di registrazione della mostra	18. Data di acquisizione (in caso di esemplare originario di uno Stato membro dell'Unione)
19. Il presente certificato è rilasciato da: <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: center;"> Luogo Data Firma e timbro ufficiale </p>			
20. Altre condizioni			
21. Visto della dogana (cfr. foglio aggiuntivo)			

▼B**Istruzioni e spiegazioni**

1. Il certificato deve recare un numero di serie unico assegnato dall'organo di gestione emittente.
2. Il termine massimo di validità del documento è limitato a tre anni dalla data del rilascio. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, la data di scadenza non può essere posteriore alla data indicata nel certificato equivalente rilasciato da quel paese.
3. Indicare per esteso il nome, il domicilio e il paese del proprietario dell'esemplare cui si riferisce il certificato. In mancanza della firma del proprietario il certificato non è valido.
4. La denominazione, l'indirizzo e il paese dell'organo di gestione emittente devono essere prestampati sul formulario.
5. Questa casella prestampata serve ad indicare la validità del certificato per movimenti transfrontalieri multipli ai soli fini della mostra e per l'esposizione dell'esemplare al pubblico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97, e a precisare che il certificato non deve essere ritirato ma deve rimanere al proprietario e circolare insieme all'esemplare. La casella può essere utilizzata anche per giustificare l'omissione di determinate informazioni.
6. Questa casella è prestampata per indicare che i movimenti transfrontalieri sono autorizzati verso qualsiasi paese che accetti il presente certificato nell'ambito della propria legislazione nazionale.
7. Nella casella è prestampato il codice Q, relativo a circhi e mostre itineranti.
8. Ove opportuno, indicare il numero del timbro di sicurezza apposto nella casella 19.
9. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
10. Descrivere nel modo più preciso possibile l'esemplare cui si riferisce il certificato, compresi i marchi identificativi (targhette, anelli, marcature individuali ecc.) idonei a consentire alle autorità della parte in cui la mostra si trasferisce di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare in questione. Indicare se possibile il sesso dell'esemplare e la sua età al momento del rilascio del certificato.
11. Indicare il numero totale di esemplari. In caso di animali vivi, normalmente si tratta di un unico esemplare. Qualora si tratti di più esemplari, riportare nella casella l'annotazione «cfr. inventario allegato».
12. Indicare l'appendice della convenzione CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.
13. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.

▼ B

14. Utilizzare i codici di seguito riportati per indicare l'origine. Il presente certificato non può essere utilizzato per esemplari con codice di origine W, R, F o U, salvo qualora tali esemplari siano stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, e sia utilizzato anche il codice O.

- W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale
- R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta
- A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati
- C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
- F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati
- U Origine sconosciuta (deve essere motivata)
- O Esemplari pre-convenzione (può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi altro codice).

▼ M1

- X Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

▼ M2

- Y Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall'ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

▼ B

- 15/16. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo, la casella 16 deve contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
17. In questa casella deve figurare il numero di registrazione della mostra.
18. Indicare la data di acquisizione unicamente per gli esemplari acquisiti o introdotti nell'Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
19. Da compilare a cura del funzionario che rilascia il certificato. Il certificato può essere rilasciato unicamente dall'organo di gestione del paese in cui è basata la mostra e solo previa comunicazione a tale organo da parte del proprietario della mostra di tutti i dati relativi all'esemplare. Quando il punto di partenza della mostra itinerante è situato in un paese terzo, il certificato può essere rilasciato unicamente dall'organo di gestione del paese di prima destinazione. Il nome del funzionario che rilascia il certificato deve essere indicato per esteso. Il timbro, la firma e l'eventuale numero del timbro di sicurezza devono essere chiaramente leggibili.

▼B

20. Questa casella è utilizzabile per indicare gli estremi della legislazione nazionale o per specificare le altre condizioni particolari applicate dall'organo di gestione emittente al movimento transfrontaliero degli esemplari.
21. Questa casella prestampata rinvia al foglio aggiuntivo allegato, nel quale devono essere indicati tutti i movimenti transfrontalieri.

Fermo restando quanto indicato nella casella 5, alla scadenza il presente documento deve essere restituito all'organo di gestione emittente.

Il titolare o il suo rappresentante autorizzato deve consegnare l'originale del presente certificato (formulario n. 1) — ed eventualmente il certificato per mostra itinerante rilasciato da un paese terzo — a fini di verifica, e presentare il foglio aggiuntivo o (qualora il certificato sia rilasciato sulla base di un certificato equivalente di un paese terzo) i due fogli aggiuntivi e le rispettive copie ad un ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97. Dopo aver compilato il foglio o i fogli aggiuntivi, l'ufficio doganale restituisce l'originale del presente certificato (formulario n. 1), l'originale del certificato eventualmente rilasciato dal paese terzo e il foglio o i fogli aggiuntivi al titolare o al suo rappresentante autorizzato e trasmette una copia vistata del foglio aggiuntivo del certificato rilasciato dall'organo di gestione dello Stato membro all'organo di gestione competente, secondo quanto prescritto dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 865/2006.



 UNIONE EUROPEA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FLORA E DI FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE		CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE	
		Copia per l'organo di gestione emittente	
3. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione) <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Firma del proprietario		1. Certificato n.	2. Valido fino al
		4. Organo di gestione emittente	
5. Annotazioni particolari a) Valido per movimenti transfrontalieri multipli e per l'esposizione degli esemplari al pubblico in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97. Il proprietario è tenuto a conservare l'originale. b) L'esemplare o gli esemplari cui si riferisce il presente certificato non possono essere venduti o in altro modo trasferiti, in conformità del regolamento (CE) n. 338/97, se non nello Stato in cui la mostra si svolge ed è registrata. Il presente certificato non è trasferibile. In caso di morte, furto, distruzione o smarrimento dell'esemplare o qualora esso sia venduto o in altro modo trasferito, il presente certificato deve essere immediatamente restituito dal proprietario all'organo di gestione emittente. c) Il presente certificato non è valido se non è accompagnato da un foglio aggiuntivo. d) Il presente certificato lascia impregiudicato il diritto degli Stati di adottare misure nazionali più rigorose per quanto riguarda le restrizioni o le condizioni applicabili agli esemplari certificati, e in particolare alla detenzione o al possesso di animali vivi. Il presente certificato è valido soltanto se il trasporto viene effettuato in conformità delle linee guida per il trasporto di animali vivi o, in caso di trasporto aereo, della normativa IATA sul trasporto di animali vivi.			
6. Paese di importazione Vari		7. Scopo dell'operazione Q	8. Timbro di sicurezza n.
9. Nome scientifico (genere e specie) e nome comune della specie		10. Descrizione dell'esemplare/degli esemplari (compresi marcature o numeri identificativi, età, sesso)	
11. Quantità	12. Appendice CITES	13. Allegato UE	14. Origine
15. Paese di origine	16. Numero e data della licenza	17. Numero di registrazione della mostra	18. Data di acquisizione (in caso di esemplare originario di uno Stato membro dell'Unione)
19. Il presente certificato è rilasciato da: <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> Luogo Data Firma e timbro ufficiale </div>			
20. Altre condizioni			
21. Visto della dogana (cfr. foglio aggiuntivo)			

▼ B

 UNIONE EUROPEA		CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE	
CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FLORA E DI FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE		Domanda	
3. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione) <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Firma del proprietario		4. Organo di gestione emittente	
6. Paese di importazione Vari	7. Scopo dell'operazione Q	8. Timbro di sicurezza n.	
9. Nome scientifico (genere e specie) e nome comune della specie	10. Descrizione dell'esemplare/degli esemplari (compresi marcature o numeri identificativi, età, sesso)		
11. Quantità	12. Appendice CITES	13. Allegato UE	14. Origine
15. Paese di origine	16. Numero e data della licenza	17. Numero di registrazione della mostra	18. Data di acquisizione (in caso di esemplare originario di uno Stato membro dell'Unione)
19. Richiedo con la presente il certificato di cui sopra.			
Osservazioni		Accludo la documentazione giustificativa prescritta e dichiaro che per quanto di mia conoscenza le informazioni fornite sono corrette e veritiere. Dichiaro che in precedenza non è stata respinta alcuna domanda di certificato relativa agli esemplari sopra indicati	
		<hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Firma	
		<hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Nome del richiedente	
Gli animali vivi devono essere trasportati in conformità delle linee guida CITES per il trasporto e la preparazione al trasporto di animali selvatici vivi o, in caso di trasporto aereo, delle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dalla IATA (Associazione internazionale dei trasporti aerei)		<hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Luogo e data	

▼B**Istruzioni e spiegazioni**

3. Indicare per esteso il nome, il domicilio e il paese del proprietario dell'esemplare cui si riferisce il certificato (non del suo rappresentante). In mancanza della firma del proprietario il certificato non è valido.
8. Ove opportuno, indicare il numero del timbro di sicurezza apposto nella casella 19.
9. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
10. Descrivere nel modo più preciso possibile l'esemplare cui si riferisce il certificato, compresi i marchi identificativi (targhette, anelli, marcature individuali ecc.) idonei a consentire alle autorità della parte in cui la mostra si trasferisce di verificare che il certificato corrisponda all'esemplare in questione. Indicare se possibile il sesso dell'esemplare e la sua età al momento del rilascio del certificato.
11. Indicare il numero totale di esemplari. In caso di animali vivi, normalmente si tratta di un unico esemplare. Qualora si tratti di più esemplari, riportare nella casella l'annotazione «cfr. inventario allegato».
12. Indicare l'appendice della convenzione CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
13. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
14. Utilizzare i codici di seguito riportati per indicare l'origine. Il presente certificato non può essere utilizzato per esemplari con codice di origine W, R, F o U, salvo qualora tali esemplari siano stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, e sia utilizzato anche il codice O.

W Esempolari prelevati dall'ambiente naturale

R Esempolari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta

A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

O Esempolari pre-convenzione (può essere utilizzato in combinazione con qualsiasi

▼M1

X Esempolari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

▼M2

Y Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall'ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

▼B

- 15/16. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente. Qualora tale paese di origine sia un paese terzo (ossia un paese che non fa parte dell'Unione europea), la casella 16 deve contenere i dettagli della relativa licenza. Se gli esemplari originari di uno Stato membro dell'Unione sono esportati dal territorio di un altro Stato membro, nella casella 15 va indicato soltanto il nome dello Stato membro di origine.
17. In questa casella deve figurare il numero di registrazione della mostra.
18. Indicare la data di acquisizione unicamente per gli esemplari acquisiti o introdotti nell'Unione prima che fossero ad essi applicabili le disposizioni relative alle specie elencate nelle appendici I, II o III della convenzione o nell'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97.
19. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.

▼ B

ALLEGATO IV

 UNIONE EUROPEA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FLORA E DI FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE	►⁽¹⁾ CERTIFICATO PER MOSTRA ITINERANTE CERTIFICATO DI PROPRIETÀ PERSONALE CERTIFICATO DI STRUMENTO MUSICALE FOGLIO AGGIUNTIVO ◀
	Pagina _____ di _____
1. Certificato originale n.	4. Organo di gestione emittente
8. Timbro di sicurezza n.	
3. Proprietario dell'esemplare/degli esemplari (nome, domicilio e paese di registrazione)	
_____ Ufficio doganale di importazione Data Firma Timbro ufficiale	_____ Ufficio doganale di (ri)esportazione Data Firma Timbro ufficiale
_____ Ufficio doganale di importazione Data Firma Timbro ufficiale	_____ Ufficio doganale di (ri)esportazione Data Firma Timbro ufficiale
_____ Ufficio doganale di importazione Data Firma Timbro ufficiale	_____ Ufficio doganale di (ri)esportazione Data Firma Timbro ufficiale
_____ Ufficio doganale di importazione Data Firma Timbro ufficiale	_____ Ufficio doganale di (ri)esportazione Data Firma Timbro ufficiale
_____ Ufficio doganale di importazione Data Firma Timbro ufficiale	_____ Ufficio doganale di (ri)esportazione Data Firma Timbro ufficiale
_____ Ufficio doganale di importazione Data Firma Timbro ufficiale	_____ Ufficio doganale di (ri)esportazione Data Firma Timbro ufficiale

► (1) M1



ALLEGATO V

UNIONE EUROPEA				
ORIGINALE	1. Titolare	CERTIFICATO Valido solo sul territorio dell'Unione europea <input type="checkbox"/> Certificato di acquisizione legale <input type="checkbox"/> Certificato per attività commerciali <input type="checkbox"/> Certificato per spostamento di esemplari vivi	N.	
	Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio			
	2. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A	3. Organo di gestione emittente		
	4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	5. Massa netta (kg)	6. Quantità	
		7. Appendice CITES	8. Allegato UE	9. Origine
		10. Paese di origine		
		11. N. licenza	12. Data di rilascio	
	16. Nome scientifico della specie	13. Stato membro di importazione		
	17. Nome comune della specie (se disponibile)	14. Numero di documento	15. Data di rilascio	
	18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti: a) <input type="checkbox"/> sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato b) <input type="checkbox"/> sono esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato c) <input type="checkbox"/> sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente d) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio f) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES g) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97, (CEE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili			
19. Il presente certificato è rilasciato al fine di: a) <input type="checkbox"/> confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione b) <input type="checkbox"/> esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 c) <input type="checkbox"/> esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 d) <input type="checkbox"/> destinare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannosi e) <input type="checkbox"/> autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato				
Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1		Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
20. Annotazioni particolari				
Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione		Luogo e data	Firma e timbro	

▼B**Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi del titolare del certificato, ad esclusione dei rappresentanti.
2. Da compilarsi esclusivamente qualora la licenza di importazione prescriva il luogo in cui gli esemplari in questione devono essere custoditi, o qualora esemplari prelevati dall'ambiente naturale di uno Stato membro debbano obbligatoriamente essere custoditi presso un indirizzo autorizzato.

Qualsiasi spostamento dal luogo indicato, ad eccezione di quelli motivati da urgenti cure veterinarie e sempre che l'esemplare venga riportato direttamente nel luogo prescritto, è subordinato alla preventiva autorizzazione del competente organo di gestione (cfr. casella 19).

4. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 5/6. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
7. Indicare il numero dell'Appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.
8. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data del rilascio del certificato.
9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:

W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale

R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta

D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

▼ B

- I Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾
- O Esemplari pre-convenzione ⁽¹⁾
- U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

▼ M1

- X Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

▼ M2

- Y Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall'ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

▼ B

- 10-12. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
- 13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.
- 16. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.



UNIONE EUROPEA

COPIA per l'organo di gestione emittente	2	1. Titolare	CERTIFICATO <i>Valido solo sul territorio dell'Unione europea</i>			N.	
	<input type="checkbox"/> Certificato di acquisizione legale <input type="checkbox"/> Certificato per attività commerciali <input type="checkbox"/> Certificato per spostamento di esemplari vivi			Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio			
		2. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A	3. Organo di gestione emittente				
		4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	5. Massa netta (kg)		6. Quantità		
			7. Appendice CITES	8. Allegato UE		9. Origine	
			10. Paese di origine				
			11. N. licenza		12. Data di rilascio		
2		16. Nome scientifico della specie		13. Stato membro di importazione			
		17. Nome comune della specie (se disponibile)		14. Numero di documento		15. Data di rilascio	
		18. Si certifica che gli esemplari sopradescritti: <ul style="list-style-type: none"> a) <input type="checkbox"/> sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato b) <input type="checkbox"/> sono esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato c) <input type="checkbox"/> sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente d) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio f) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES g) <input type="checkbox"/> sono stati acquisiti o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97, (CEE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili 					
		19. Il presente certificato è rilasciato al fine di: <ul style="list-style-type: none"> a) <input type="checkbox"/> confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquisito in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione b) <input type="checkbox"/> esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 c) <input type="checkbox"/> esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 d) <input type="checkbox"/> destinare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannosi e) <input type="checkbox"/> autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato 					
		Certificato valido unicamente per il titolare indicato nella casella 1			Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		20. Annotazioni particolari					
		Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione		Luogo e data		Firma e timbro	



UNIONE EUROPEA

3	1. Richiedente	CERTIFICATO <i>Valido solo sul territorio dell'Unione europea</i>		N.
		<input type="checkbox"/> Certificato di acquisizione <input type="checkbox"/> Certificato per attività commerciali <input type="checkbox"/> Certificato per spostamento di esemplari vivi		
DOMANDA	2. Indirizzo autorizzato presso il quale saranno custoditi gli esemplari vivi della specie di cui all'allegato A	Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione relativi alla protezione delle specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio		
		3. Organo di gestione emittente		
	4. Descrizione degli esemplari (compresi marcature, sesso, data di nascita per gli animali vivi)	5. Massa netta (kg)	6. Quantità	
		7. Appendice CITES	8. Allegato UE	9. Origine
		10. Paese di origine		
3		11. N. licenza	12. Data di rilascio	
	16. Nome scientifico della specie	13. Stato membro di importazione		
	17. Nome comune della specie (se disponibile)	14. Numero di documento	15. Data di rilascio	
	18. Certifico che gli esemplari sopradescritti:			
	a) <input type="checkbox"/> sono stati prelevati dall'ambiente naturale in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato b) <input type="checkbox"/> sono esemplari abbandonati o fuggiti, raccolti in conformità della normativa vigente nello Stato membro che rilascia il certificato c) <input type="checkbox"/> sono nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente d) <input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nell'Unione in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio e) <input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nell'Unione prima del 1° giugno 1997 in conformità del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio f) <input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nell'Unione prima del 1° gennaio 1984 in conformità delle disposizioni CITES g) <input type="checkbox"/> sono stati acquistati o introdotti nello Stato membro che rilascia il certificato prima che le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 338/97, (CEE) n. 3626/82 o della CITES vi divenissero applicabili			
	19. Chiedo un certificato al fine di:			
	a) <input type="checkbox"/> confermare che l'esemplare da (ri)esportare è stato acquistato in conformità della normativa vigente in materia di protezione della specie in questione b) <input type="checkbox"/> esentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 c) <input type="checkbox"/> zesentare gli esemplari elencati nell'allegato A destinati all'esposizione al pubblico senza fini di alienazione dai divieti relativi alle attività commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 d) <input type="checkbox"/> destinare gli esemplari all'uso per il progresso della scienza / allevamento o riproduzione / ricerca o istruzione o altri scopi non dannosi e) <input type="checkbox"/> autorizzare lo spostamento nell'Unione di un esemplare vivo elencato nell'allegato A dalla località indicata nella licenza di importazione o in qualsiasi altro certificato			
	20. Annotazioni particolari		Accludo la documentazione giustificativa prescritta e dichiaro che per quanto di mia conoscenza le informazioni fornite sono corrette e veritiere. Dichiaro che in precedenza non è stata respinta alcuna domanda di certificato relativa agli esemplari sopra indicati.	
	Nome del funzionario che rilascia l'autorizzazione	Luogo e data	Firma e timbro	

▼B**Istruzioni e spiegazioni**

1. Indicare nome e indirizzo completi del richiedente il certificato, ad esclusione dei rappresentanti.
2. Da compilare nel formulario di domanda solo per gli esemplari vivi delle specie dell'allegato A diversi dagli esemplari allevati in cattività o riprodotti artificialmente.
4. La descrizione deve essere il più possibile precisa e deve comprendere uno dei codici a tre lettere di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
- 5/6. Indicare la quantità e/o la massa netta utilizzando le unità di misura di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 865/2006.
7. Indicare il numero dell'appendice CITES (I, II o III) in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
8. Indicare la lettera (A, B o C) dell'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 in cui la specie è iscritta alla data della domanda.
9. Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare l'origine:

W Esemplari prelevati dall'ambiente naturale

R Esemplari di animali allevati in un ambiente controllato, prelevati come uova o novellame dall'ambiente selvatico in cui altrimenti avrebbero avuto probabilità molto scarse di sopravvivenza fino all'età adulta

D Animali di cui all'allegato A allevati in cattività per fini commerciali in operazioni incluse nel registro del segretariato della CITES in conformità alla risoluzione Conf. 12.10 (Rev. CoP15) e piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini commerciali nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

A Piante dell'allegato A riprodotte artificialmente per fini non commerciali e piante degli allegati B e C riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati

C Animali allevati in cattività nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

F Animali nati in cattività, ma per i quali non ricorrono i presupposti per l'applicazione del capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da essi derivati

I Esemplari confiscati o sequestrati ⁽¹⁾

O Esemplari pre-convenzione ⁽¹⁾

U Origine sconosciuta (deve essere motivata)

▼M1

X Esemplari prelevati nell'ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato

⁽¹⁾ Può essere indicato solo in combinazione con un altro codice di origine.

▼M2

Y Esemplari di specie vegetali ottenuti dalla produzione assistita che non sono considerati «riprodotti artificialmente» ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 865/2006, né sono considerati «prelevati dall'ambiente naturale» perché riprodotti o piantati in un ambiente con un certo livello di intervento umano ai fini della produzione vegetale.

▼B

- 10-12. Il paese di origine è quello in cui gli esemplari sono stati prelevati dall'ambiente naturale o in cui sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.
- 13-15. Lo Stato membro di importazione è, ove è applicabile, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza di importazione per gli esemplari in questione.
16. Il nome scientifico deve corrispondere alla nomenclatura contenuta nelle opere di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 865/2006.
18. Fornire il maggior numero di informazioni possibile e giustificare qualsiasi omissione delle informazioni richieste.

▼ **B**

ALLEGATO VI

	Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione
Articolo VII, paragrafo 6	
MATERIALE SCIENTIFICO	
1. Contenuto:	
2. Mittente (nome e indirizzo completi):	
3. Numero di registrazione:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4. Destinatario (nome e indirizzo completi):	
5. Numero di registrazione:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Etichetta n.:	
Parte da restituire all'organo di gestione subito dopo la compilazione	
Numero di registrazione del mittente	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Numero di registrazione del destinatario	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Contenuto:	
Etichetta n.:	